



DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 181, comma 1-ter e comma 1 quater del D.Lgs. 42/2004, come aggiunti dall'art. 1, comma 36, della Legge 308/2004;

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24/12/2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014, n. 6;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 05/08/2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, delega il Dirigente preposto al Servizio 7 – Tutela alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 167;

VISTO il D.P.R.S. N° 32 del 10/12/1975, pubblicato nella G.U.R.S. N° 7 del 07/02/1976, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di Mascalucia (CT) in data 28/03/1967, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente “ intero territorio comunale – Etna e le sue pendici “ del territorio comunale di Mascalucia (CT);

VISTO il D.D.G. n. 266 del 11/02/2013, prenotato in entrata al n. 181, cap. 1987, in data 21/02/2013 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana, con il quale è stato comminato nei confronti della ditta [REDACTED], ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, il pagamento della indennità pecuniaria di Euro 516,46, per i lavori eseguiti nel comune di Mascalucia (CT), [REDACTED], opere abusive consistenti nella realizzazione di muri di recinzione e apertura di passo carraio;

VISTA la nuova perizia prot. 13337/VIII del 19/07/2013, redatta dalla Soprintendenza di Catania, a seguito di richiesta presentata dalla ditta [REDACTED], per la rettifica del provv. 2417/06 dell'1/9/2007, rettificato con il provv. 21571/VIII del 31/10/2012, e al seguito dei quali lo scrivente Assessorato ha emesso il D.D.G. n. 266 del 11/02/2013, notificato il 12/03/2013;

PRESO ATTO che nella nuova perizia prot.. 13337/VIII del 19/07/2013, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che le opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica sono da individuare nei lavori di realizzazione di n. 1 accesso pedonale fronte strada lato ovest, mentre i lavori descritti e sanzionati col D.D.G. n. 266 del 11/02/2013 erano stati regolarmente autorizzati con il provv. 5012/I del 13/09/2000, e che la nuova sanzione paesaggistica è di Euro 258,23 e non 516,46;

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino invalidi o inopportuni, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla revoca del citato D.D.G. n. 266 del 05/03/2013, inficiato da mero errore di calcolo della sanzione pecuniaria, procedendo contestualmente all'emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti della ditta in oggetto;

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale alla revoca del citato D.D.G. n. 266 del 11/02/2013 per ragioni di corretto andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione;

VISTA la nota prot. n° 13337/VIII del 19/07/2013, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che la ditta [REDACTED], ha eseguito nel comune di Mascalucia (CT), [REDACTED], opere abusive consistenti nella realizzazione di un accesso pedonale lato ovest;

VISTA la nota prot. n° 13337/VIII del 19/07/2013, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che la ditta [REDACTED], ha presentato domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, in data 24/08/2007 rimodulata in relazione all'istanza ultima pervenuta in data 05/06/2013, ai sensi degli art. 167 e 181, comma 1-quater del D.Lgs. 42/2004, come aggiunto dall'art. 1, comma 36, della Legge 308/2004;

CONSIDERATO che l'opera suddetta è da considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 157/2006, perché realizzata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

VISTA la nota prot. n°13337/VIII del 19/07/2013 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha accertato la compatibilità paesaggistica sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/04, e successive modifiche ed integrazioni, ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel provvedimento n. 5012/I del 13/09/2000, e precisamente che:

- i pilastri dei cancelli siano realizzati in conci di pietra lavica lavorata, mentre i rivestimenti dei muri di cinta del lotto siano con conci di pietra lavica;
- eventuali percorsi carrabili pedonali interni al lotto siano previsti solamente in terra battuta;
- eventuali altri interventi interni al lotto siano sottoposti ad autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n° 13337/VIII del 19/07/2013 la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che le opere abusive di che trattasi rientrano tra le opere riportate all'art. 167, comma 4, ed all'art. 181, comma 1-ter, del D.Lgs 42/2004, come aggiunto dall'art. 1, comma 36, della Legge 308/2004;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n° 13337/VIII del 19/07/2013, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha dichiarato che dette opere non arrecano pregiudizio al paesaggio tutelato, e che pertanto il danno causato al paesaggio e da intendersi pari ad euro zero;

VISTA la nota prot. n°13337/VIII del 19/07/2013, con la quale la Soprintendenza di Catania in sostituzione a quanto dichiarato nel provvedimento prot. n. 2417/06 dell'11/09/2007, ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, Euro 258,23 per la realizzazione di un accesso pedonale lato ovest il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate entrambe alla tipologia 7 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerge che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzicchè l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi su esposti, è revocato il D.D.G. n. 266 del 11/02/2013, prenotato in entrata al n. 181, cap. 1987, in data 21/02/2013 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana, notificato con provvedimento n. 11801 del 5/3/2013 alla ditta

Art. 2) In conseguenza della superiore revoca la ditta non è tenuta al pagamento dell'indennità pecuniaria di Euro516,46 comminata con il citato D.D.G. n. 266 del 11/02/2013, bensì al pagamento della somma che sarà indicata nell'art. 3 del medesimo provvedimento.

Art. 3) La ditta, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma di **Euro 258,23** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 7 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- vversamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit. S.p.A di Catania;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 12202958, intestato a “ Unicredit. S.p.A. di Catania -Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i..

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell' Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana– Servizio Tutela, Unità Operativa 29:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;

- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 4) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni dalla sopracitata Soprintendenza nel provvedimento n. 5012/I del 13/09/2000 e riprese nella nota prot. n. 13337/VIII del 19/07/2013, della Soprintendenza di Catania e precisamente che:

- i pilastri dei cancelli siano realizzati in conci di pietra lavica lavorata, mentre i rivestimenti dei muri di cinta del lotto siano con conci di pietra lavica;
- eventuali percorsi carrabili pedonali interni al lotto siano previsti solamente in terra battuta;
- eventuali altri interventi interni al lotto siano sottoposti ad autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

Il Comune di Mascalucia (CT) vorrà trasporre dette condizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per l'esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16/12/1997, n. 1080).

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali Ambientali e dell'Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate.

Art. 6) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 7) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 24 settembre 2014

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
FIRMATO**